

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1984, n. 21 ⁽¹⁾.

Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1984, n. 59.

1. Gli ufficiali ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

La forma di estinzione di cui alla lettera a) non è ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41, L. 26 luglio 1974, n. 343.

Le forme agevolative di riscossione di cui alle lett. a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

⁽³⁾ Vedi, ora, l'art. 20 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

2. La richiesta delle operazioni di accreditamento o di commutazione di cui al precedente articolo può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere d) ed e) anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto ai predetti uffici-pagatori.

Per i titoli di spesa giacenti presso gli uffici postali non sono ammesse le forme di estinzione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.

Per la richiesta dell'operazione di cui alla lettera a), diretta alla sezione di tesoreria, la firma del creditore deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o dal capo della sezione di tesoreria ovvero da un notaio.

Il capo della sezione di tesoreria può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dall'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

3. La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria.

In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalità di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 1, la dichiarazione di accreditamento o di commutazione è firmata dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore. Per i titoli di spesa trasmessi alle sezioni di tesoreria

provinciale per le operazioni di cui alla lett. d), la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle sezioni medesime ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Periodo aggiunto dall'art. 4, D.M. 26 gennaio 1994, n. 101 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1994, n. 36).

4. L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ⁽⁵⁾.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi ⁽⁶⁾.

L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato con l'articolo 9 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accREDITAMENTO ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 36, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 dello stesso decreto.

⁽⁶⁾ L'art. un., D.M. 4 marzo 1989 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 62) ha disposto che l'accREDITAMENTO dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale, disposto in favore del personale statale contemplato dal D.M. 18 febbraio 1981, che ne abbia fatto richiesta, avviene alle stesse date stabilite dall'art. 1 del medesimo decreto per i pagamenti in contanti. Peraltro, l'art. 1, D.M. 4 aprile 1995, dettando nuove norme per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, ha abrogato sia il citato D.M. 18 febbraio 1981 che il D.M. 4 marzo 1989.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

5. Sono abrogati il R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, e gli articoli 1 e 2 del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni.

Data di aggiornamento: 27/09/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29/02/1984.